

Circolare n°9

VA

Roma, 10 Marzo 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE – QUESITO E RELATIVA RISPOSTA

Ritenendo di fare cosa utile, si riporta di seguito un quesito con la relativa risposta fornita dallo Studio associato Tosoni.

1° Quesito:

Buongiorno, chiediamo cortesemente conferma in merito alla corretta compilazione del quadro A in corrispondenza dell'importo di riferimento e dell'importo del credito maturato:

- importo di riferimento: va indicato l'imponibile delle fatture oggetto di spesa agevolata;
- importo credito maturato: va indicato l'esatto 20% dell'importo di riferimento senza tenere conto delle compensazioni già operate.

Chiediamo il presente chiarimento poiché alcuni nostri colleghi hanno compilato l'importo del credito maturato al netto delle compensazioni operate cioè con il credito rimanente alla data di presentazione della comunicazione.

Dalle istruzioni sembra chiaro che il credito sia da indicare per intero "Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa". Che ci sia un chiarimento che non vediamo?

Risposta

Il modello per la comunicazione dei crediti energetici maturati nel 2022 è stato reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2023 in applicazione dell'art. 1, comma 6, del D.L. 176/2022 e del successivo art. 2, comma 5, del D.L. 144/2022.

In particolare il modello deve essere compilato e trasmesso da tutti i contribuenti che hanno maturato dei crediti energetici nel corso del 2022 e non riescono a esaurire le compensazioni entro il 16 marzo 2023.

Si tratta, in particolare, dei crediti riconosciuti per l'acquisto di gas naturale e energia elettrica per il terzo e quarto trimestre 2022, nonché quelli riconosciuti per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca del terzo e quarto trimestre 2022.

Il modello è suddiviso per singoli crediti e deve essere indicata la spesa sostenuta e **l'importo del credito maturato al lordo degli eventuali utilizzi effettuati nel corso del 2023.**



Non sono oggetto di comunicazione i crediti integralmente compensati prima della data del 16 marzo 2023 e i crediti che sono già stati oggetto di cessione integrale ad altri soggetti poiché questi sono già stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.

La mancata trasmissione del modello entro il termine indicato comporta la decadenza del diritto di fruizione del credito residuo. Parimenti, l'utilizzo in compensazione a partire dal 17 marzo di un credito di ammontare superiore a quello comunicato con il modello, al netto degli utilizzi precedenti, comporta lo scarto del modello F24.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa Valentina Aloï

